

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA  
PECUNIARIA RELATIVA ALLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI L'AGIBILITÀ**

(art. 24 del D.P.R. 380/2001 come recepito dalla L.R. 16/2016 e sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera i 3 del D.Lgs 222/2016)

- Visto l'art. 24 del D.P.R. 380/2001 (Agibilità), come recepito dinamicamente dall'art. 1 della L.R. n° 16 del 10/08/2016 e sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera i 3 del D.Lgs 222/2016, i cui commi 1, 2 e 3 così recitano:  
*<1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.*  
*2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.*  
*3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464>;*
- Considerato che corre l'obbligo di imporre una sanzione ai soggetti che non hanno presentato la S.C.A. (Segnalazione Certificata Agibilità) entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento edilizio;
- Ritenuto necessario determinare i criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal sopra citato comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che prevede una sanzione variabile da € 77,00 ad € 464,00 da applicare in caso di ritardata presentazione della S.C.A. senza stabilirne i criteri;

Visti:

- 1) Il D.P.R. 380/2001
- 2) La L.R. 16/2016
- 3) Il D.Lgs. 222/2016
- 4) Il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso

**SI PROPONE DI**

- 1) **ADOTTARE** la seguente tabella che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare per ritardata presentazione della S.C.A. (Segnalazione Certificata di Agibilità), variabile da euro 77 a euro 464, come previsto da art. 3 comma 1 lettera i) del d.Lgs n. 222 del 25/11/2016, in relazione alla superficie dell'immobile:

Superficie londa intervento edilizio (mq)\*

≤ 50 mq.	€ 77,00
da 50 a 100	€ 154,00
da 100 a 200	€ 231,00
da 200 a 300	€ 308,00
> 300 mq	€ 464,00

2) **PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito Istituzionale dell'Ente -

3) **TRASMETTERE** la presente determina alla Direzione *Ragioneria Generale* dando atto che la presente determina non comporta impegno di spesa.

Il responsabile del Settore 5  
arch. Fabio Cortese